

Assicurazione Biglietto Zermatt Bergbahnen AG

Condizioni Generali di Assicurazione

Edizione 09.2026

Sommario

<u>1</u>	<u>Informazioni per il cliente</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>Prospetto delle prestazioni</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>Condizionie Generali di Assicurazione (CGA)</u>	<u>6</u>
3.1	Disposizioni comuni al prodotto d'assicurazioni	6
3.2	Disposizioni speciali relative all'assicurazione	10
	Assicurazione Biglietto	10

A partire dal 1° ottobre 2026, Europ Assistance si chiamerà Redion. Questo cambio di denominazione non ha alcuna conseguenza giuridica (si tratta della stessa società, con lo stesso numero CHE) né alcuna incidenza sugli obblighi dell'assicuratore in qualità di assuntore del rischio e fornitore di servizi.

1 Informazioni per il cliente

Le informazioni per il cliente sottostanti forniscono un prospetto sull'identità dell'assicuratore e sui principali elementi del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sui contratti di assicurazione, LCA). Il contenuto e l'estensione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo sono determinati esclusivamente dalle Condizioni Generali di Contratto (CGA), dall'informativa sul trattamento dei dati personali e dalla conferma di assicurazione, che insieme costituiscono il contratto di assicurazione).

Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazioni è Europ Assistance (Svizzera) Assurances SA (di seguito l'assicuratore), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, numero di identificazione delle aziende (IDE/UID) CHE-101.333.746, **denominata Redion (Svizzera) Assicurazioni SA a partire dal 1° ottobre 2026**. Per la sua attività, la compagnia di assicurazioni è soggetta alla supervisione dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Contraente dell'assicurazione

Il contraente del contratto di assicurazione collettiva è la società Zermatt Bergbahnen AG, Schluhmattstrasse 123, 3920 Zermatt, Svizzera.

Persona assicurata

La persona assicurata (di seguito denominata «assicurato») è la persona che ha acquistato un biglietto presso il contraente (sono esclusi i biglietti per mezza giornata, nonché gli abbonamenti annuali e stagionali).

Durata e cessazione dell'assicurazione

La copertura assicurativa ha inizio con l'acquisto dello biglietto e termina quando l'assicurato inizia la giornata sugli sci, ma non prima del giorno di entrata in vigore del contratto collettivo e non oltre il giorno di risoluzione dello stesso.

Le richieste di risarcimento espresse durante il periodo di validità del contratto di assicurazione si prescrivono dopo cinque anni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'obbligazione.

Rischi assicurati ed estensione delle prestazioni

I rischi assicurati e l'ambito della copertura assicurativa derivano dal contratto di assicurazione. La natura dell'assicurazione è quella di un'assicurazione contro i danni per tutte le prestazioni.

L'assicurazione è un'assicurazione complementare ad ogni altra copertura assicurativa esistente a favore dell'assicurato e pertanto può intervenire solo per gli eventuali danni per i quali non è possibile fare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'assicurato è tenuto a rispettare integralmente i seguenti obblighi di informazione legale o contrattuale e di comportamento:

- Comunicare all'assicuratore il prima possibile, per iscritto, il verificarsi di un sinistro.
- Limitare il più possibile i danni
- Fornire tutte le informazioni utili a determinare le circostanze del sinistro e/o a valutarne le conseguenze.
- Far pervenire all'assicuratore o al suo rappresentante tutti i documenti e le informazioni inerenti alla richiesta di risarcimento, in modo completo e preciso

Questo elenco cita solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi sono previsti dalle CGA e dalle LCA.

Condizioni di base applicabili alle prestazioni

Per poter usufruire delle prestazioni, l'assicurato deve presentare il biglietto o la ricevuta di acquisto dello skipass.

Principali casi di esclusione

L'assicurazione non copre:

- Gli eventi in relazione con atti intenzionali e deliberati, la deliberata inosservanza dei divieti ufficiali o una grave negligenza.
 - Gli eventi che erano già accaduti al momento della stipula dell'assicurazione, al momento dell'acquisto del biglietto o il cui verificarsi era ampiamente prevedibile per l'assicurato.
 - Le malattie, la gravidanza o le lesioni preesistenti già diagnosticate e/o trattate prima dell'acquisto del biglietto che comportavano un rischio di aggravamento improvviso
 - Gli eventi derivanti da una decisione amministrativa, di portata collettiva o individuale, presa da uno o più Stati e/o autorità amministrative, come il sequestro di beni, l'internamento, la detenzione, la limitazione della circolazione di beni e/o persone, la sospensione di attività, ecc.
 - La pratica dello sci fuoripista (con riserva degli spazi autorizzati dalla stazione sciistica per la pratica dello "sci fuoripista")
 - La partecipazione a corse di natura agonistica anche a livello amatoriale
 - Gli eventi derivanti da attività professionale o nell'ambito di un contratto retribuito, le competizioni ufficiali organizzate da una federazione sportiva nonché l'allenamento in vista di tali competizioni e la responsabilità civile legata a queste attività
 - Le misure e i costi non ordinati o non approvati dall'assicuratore, nonché le misure e i costi la cui presa a carico non è espressamente prevista dalle CGA
 - Biglietti per mezza giornata, abbonamenti annuali e stagionali
 - Quando un biglietto è stato utilizzato. I rimborsi vengono effettuati solo per i biglietti non utilizzati
- Questo elenco cita solo i casi più comuni di esclusione. Altri casi di esclusione sono previsti dalle CGA e dalla LCA.

Importo e pagamento del premio

Il premio viene pagato dal contraente.

Trattamento dei dati personali

L'assicuratore tratta i dati personali in conformità a tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento sono disponibili nella nostra Politica sulla privacy. La versione attuale è disponibile in qualsiasi momento sul sito <https://www.redion.com/ch-fr/>.

2 Prospetto delle prestazioni

Copertura assicurativa	Importo massimo assicurato
Assicurazione Biglietto	
Biglietto / Skipass non utilizzato (Skipass Assur Light per l'assicurazione inclusiva)	Costi effettivi, max. CHF 2'000

3 Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

I paragrafi sottostanti presentano:

- Le disposizioni comuni a tutte le prestazioni del prodotto di assicurazione
- Le disposizioni specifiche per alcune prestazioni.

Per conoscere l'ambito e le modalità con cui si esercita una determinata prestazione, si consiglia di verificare nel prospetto di cui sopra se rientra nel contratto di assicurazione stipulato e quindi di prendere visione sia delle disposizioni comuni che delle disposizioni specifiche (se applicabili).

3.1 Disposizioni comuni al prodotto d'assicurazioni

3.1.1 Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazioni è Europ Assistance (Svizzera) Assurances SA (di seguito l'assicuratore), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, numero di identificazione delle aziende (IDE/UID) CHE-101.333.746, denominata Redion (Svizzera) Assicurazioni SA a partire dal 1° ottobre 2026. Per la sua attività, la compagnia di assicurazioni è soggetta alla supervisione dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

3.1.2 Contraente dell'assicurazione

Il contraente del contratto di assicurazione collettiva è la società Zermatt Bergbahnen AG, Schluhmattstrasse 123, 3920 Zermatt, Svizzera.

3.1.3 Persona assicurata

La persona assicurata (di seguito denominata «assicurato») è la persona che ha acquistato un biglietto presso il contraente (sono esclusi i biglietti per mezza giornata, nonché gli abbonamenti annuali e stagionali).

3.1.4 Durata e cessazione dell'assicurazione

La copertura assicurativa ha inizio con l'acquisto dello biglietto e termina quando l'assicurato inizia la giornata sugli sci, ma non prima del giorno di entrata in vigore del contratto collettivo e non oltre il giorno di risoluzione dello stesso.

Le richieste di risarcimento espresse durante il periodo di validità del contratto di assicurazione si prescrivono dopo cinque anni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'obbligazione.

3.1.5 Copertura dell'assicurazione

Rischi assicurati ed estensione dell'assicurazione

I rischi assicurati e l'ambito della copertura assicurativa derivano dal contratto di assicurazione. La natura dell'assicurazione è quella di un'assicurazione contro i danni per tutte le prestazioni.

L'assicurazione è un'assicurazione complementare ad ogni altra copertura assicurativa esistente a favore dell'assicurato e pertanto può intervenire solo per gli eventuali danni per i quali non è possibile fare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi.

Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per l'intera area sciistica della stazione che emette un biglietto o un abbonamento coperto dall'assicurazione (Zermatt, Cervinia, Valtournenche).

3.1.6 Obblighi generali in caso di sinistro

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'assicurato è tenuto a rispettare integralmente i seguenti obblighi di informazione legale o contrattuale e di comportamento:

- Comunicare all'assicuratore il prima possibile, per iscritto, il verificarsi di un sinistro.
- Limitare il più possibile i danni

- Fornire tutte le informazioni utili a determinare le circostanze del sinistro e/o a valutarne le conseguenze.
- Far pervenire all'assicuratore o al suo rappresentante delegato tutti i documenti e le informazioni inerenti alla richiesta di risarcimento, in modo completo e preciso, in particolare:
 - o La conferma della sottoscrizione
 - o L'originale dei giustificativi delle spese per le quali si richiede il rimborso
 - o Il modulo compilato della dichiarazione del sinistro
 - o I certificati medici (in caso di malattia o infortunio)
 - o I dati bancari dell'assicurato.

Se il sinistro è avvenuto a seguito di una malattia o di un infortunio, l'assicurato deve provvedere ad esonerare dal segreto medico i medici che lo hanno in cura nei confronti dell'assicuratore.

In caso di notifica tardiva di un sinistro, l'assicuratore non sarà responsabile delle prestazioni che non possono essere realizzate in tempo utile.

Gli accordi particolari, cioè quelli non disciplinati dalle presenti CGA, sono validi solo se sono stati approvati per iscritto o in forma di testo dall'assicuratore.

Dati di contatto in caso di sinistro

L'assicuratore è a disposizione dell'assicurato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.

Telefono	+41 (0) 22 939 22 32
Online	https://ski-ch.eclaims.europ-assistance.com/home
Indirizzo	Europ Assistance/Redion Svizzera Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera

Violazione degli obblighi

In caso di violazione dell'obbligo di notifica, informazione o invio dei documenti richiesti, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che l'assicurato non dimostri che il suo comportamento colposo non ha influito sul verificarsi del danno e sulla sua rilevanza.

Accettazione delle CGA e comunicazione

La comunicazione con l'assicurato avviene sotto la responsabilità del contraente. Il contraente deve in particolare inviare le CGA all'assicurato e informarlo sui punti principali del contratto.

3.1.7 Esclusioni generali

- Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le prestazioni dell'assicurazione:
- Gli eventi che erano già verificati al momento della stipula dell'assicurazione, al momento dell'acquisto del biglietto o il cui verificarsi era ampiamente prevedibile per l'assicurato
- L'utilizzo di una pista aperta senza biglietto corrispondente
- Le malattie, la gravidanza o lesioni preesistenti già diagnosticate e/o trattate prima dell'acquisto del biglietto che comportano un rischio di aggravamento improvviso
- Il tentativo di suicidio, il suicidio o l'autolesionismo
- Gli eventi in relazione con atti intenzionali e deliberati, la deliberata inosservanza dei divieti ufficiali o una grave negligenza
- Gli eventi legati alla commissione effettiva o tentata di una violazione intenzionale
- Le pandemie, le epidemie o le quarantene nel paese di residenza nel paese di residenza o all'estero
- Eventi legati a circostanze eccezionali (attentati terroristici, scioperi, eruzioni vulcaniche, terremoti, incendi) che si verificano in Svizzera o in un paese confinante
- Eventi derivanti da una guerra, da atti assimilabili a una guerra, da disordini civili, da rivoluzioni o da rivolte
- Le conseguenze di incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche in Svizzera o in un paese limitrofo

- Gli eventi derivanti da una decisione amministrativa, di portata collettiva o individuale, presa da uno o più Stati e/o autorità amministrative, come il sequestro di beni, l'internamento, la detenzione, la limitazione della circolazione di beni e/o persone, la sospensione di attività, ecc.
- Cancellazione totale o parziale o interruzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'organizzatore.
- Le misure e i costi non ordinati o non approvati dall'assicuratore, nonché le misure e i costi la cui presa a carico non è espressamente prevista dalle CGA
- Le spese relative alla franchigia prevista da una cassa malattia o da qualsiasi altro ente previdenziale
- Gli eventi derivanti da attività professionale o nell'ambito di un contratto retribuito, le competizioni ufficiali organizzate da una federazione sportiva nonché l'allenamento in vista di tali competizioni e la responsabilità civile legata a queste attività
- Pratica di sport alpini fuori pista (con riserva delle aree autorizzate dalla stazione sciistica per la pratica del "fuori pista")
- La partecipazione a corse di natura agonistica anche a livello amatoriale
- Uso errato o improprio del biglietto
- I fatti realizzati nell'ambito di un'attività professionale.

3.1.8 Importo e pagamento del premio

Il premio viene pagato dal contraente.

3.1.9 Definizioni

Infortunio: danno causato da un evento repentino e involontario al corpo umano causato da una causa esterna straordinaria che comporta l'incapacità di usufruire del biglietto.

Conferma della sottoscrizione: si tratta, in primo luogo, del biglietto che fa riferimento alla sottoscrizione o al beneficio dell'assicurazione o, in mancanza di questi, a un altro documento che attesti la sottoscrizione o il beneficio di tale assicurazione.

Area della stazione: si tratta di un'area montana gestita dove è possibile praticare sport alpini, dotata di un sistema di impianti di risalita. Comprende almeno un complesso di piste da sci per la stagione invernale e una stazione. È caratterizzata da un accesso riservato ai detentori di un pass che consente di utilizzare tutte o parte delle piste aperte di pertinenza dell'area della stazione.

Domicilio: si tratta del luogo di abitazione principale e abituale dell'assicurato.

Biglietto: si tratta di un biglietto (o di uno skipass) che dà accesso ad almeno un'area della stazione che emette i biglietti situata almeno in parte in Svizzera e per la quale l'assicurato beneficia interamente o parzialmente dell'assicurazione. Il biglietto deve essere valido per un determinato periodo di tempo.

Fuori-pista: le zone non accessibili per gravitazione e/o che non sono indicate e attrezzate dalla stazione sciistica come aperte alla pratica di uno sport alpino.

Malattia: alterazione della salute fisica, mentale o psicologica che non è dovuta a un infortunio e che comportano l'impossibilità di beneficiare del biglietto.

Periodo di assicurazione: dalla data di stipula dell'assicurazione fino al termine della validità del biglietto, salvo disdetta anticipata per giusta causa ai sensi della LCA.

Persona accompagnante: è la persona che rimane al capezzale dell'assicurato.

Pista aperta: sono le piste di pertinenza della stazione, comprese le aree autorizzate dalla stazione per la pratica del "fuori pista".

Parente: partner, figli, genitori, fratelli, sorelle, nonni, nipoti, suoceri e figli del partner dell'assicurato.

Sport alpino: indica uno sport che può essere praticato nell'area di pertinenza della stazione e che richiede l'utilizzo degli impianti di risalita della stazione

3.1.10 Sanzioni internazionali

L'assicuratore non fornisce coperture, pagamenti, servizi o altre prestazioni se ciò potesse esporla a sanzioni, divieti o restrizioni in applicazione di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche, leggi o regolamenti

dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, della Francia o della Confederazione Svizzera. Inoltre, l'assicuratore non effettua alcun pagamento in dollari americani.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito <https://www.redion.com/international-regulatory-information/>.

In deroga a qualsiasi altra disposizione, i seguenti paesi e territori saranno esclusi dalla copertura: Bielorussia, Corea del Nord, Iran, Federazione Russa, Regione di Crimea, Regione di Donetsk, Regione di Kherson, Regione di Luhansk, Regione di Zaporizhia e Siria.

3.1.11 Esenzione di responsabilità in caso di forza maggiore

L'assicuratore non può essere ritenuto responsabile per la mancata erogazione di prestazioni derivante da cause di forza maggiore, quali paesi in stato di guerra o guerra civile, palese instabilità politica o sommosse popolari in corso, rivolte, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione di persone e merci, scioperi, esplosioni, disastri naturali, eruzioni vulcaniche, disintegrazione del nucleo atomico, epidemie, pandemie o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

3.1.12 Trattamento dei dati personali

L'assicuratore tratta i dati personali in conformità a tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento sono disponibili nella nostra Politica sulla privacy. La versione attuale è disponibile in qualsiasi momento al sito <https://www.redion.com/ch-fr/>.

3.1.13 Foro giudiziario

La presente assicurazione è soggetta alla legge svizzera. I tribunali del domicilio svizzero del contraente o dell'assicurato, nonché i tribunali della sede legale dell'assicuratore, sono competenti per tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla presente assicurazione.

3.1.14 Basi giuridiche aggiuntive

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge Federale Svizzera sui Contratti di Assicurazione (LCA), del Codice di Procedura Civile (CPC), del Codice delle Obbligazioni (CO) e di ogni altra legge o regolamento pertinente.

3.2 Disposizioni speciali relative all'assicurazione

Assicurazione Biglietto

1. Eventi assicurati

L'assicuratore garantisce la copertura quando la persona assicurata è nell'incapacità di beneficiare del suo biglietto a seguito dei seguenti eventi:

- **Infortunio, malattia o decesso dell'assicurato**
- **Infortunio, malattia o decesso di un parente**
- **Condizioni meteorologiche** : la copertura assicurativa si applica qualora il funzionamento degli impianti di risalita nel comprensorio sciistico di Zermatt risulti impossibile o non possa essere ragionevolmente richiesto a causa di una tempesta, di un rischio di valanghe o di nevicate eccessive. Tale evento è soggetto a comunicazione ufficiale da parte della Zermatt Bergbahnen AG.

Stagione base e Stagione alta (quando sono aperti i settori di Sunnegga-Rothorn, Gornergrat e Matterhorn Glacier Paradise): la copertura assicurativa si applica quando sono aperte meno di due delle seguenti stazioni di montagna, dotate di accesso alle piste:

- Trockener Steg nel settore Matterhorn Glacier Paradise
- Riffelberg nel settore Gornergrat
- Blauherd nel settore del Rothorn

Stagione bassa : durante la bassa stagione, quando è aperto solo il settore del Matterhorn Glacier Paradise, la copertura assicurativa si applica solo nel caso in cui l'utilizzo delle piste in tale settore sia completamente sospeso. Non vi è copertura assicurativa quando la stazione di montagna Matterhorn Glacier Paradise è accessibile tramite le piste o quando la seggiovia del Furggsattel è in funzione.

Skipass international : le condizioni sopra menzionate si applicano alla parte del comprensorio sciistico di Zermatt inclusa nel biglietto internazionale. Qualora l'accesso al comprensorio sciistico di Cervinia/Valtournenche da Zermatt risulti impossibile a causa delle condizioni meteorologiche, in caso di vento forte, pericolo di valanghe o nevicate eccessive, il titolare ha diritto a un rimborso proporzionale della quota di costo corrispondente a Cervinia/Valtournenche. Tale condizione è valida a condizione che l'indisponibilità sia dovuta a restrizioni legate alle condizioni meteorologiche e non corrisponda a un funzionamento parziale comunicato in anticipo all'inizio o alla fine della stagione. Il rimborso viene effettuato proporzionalmente per ogni giorno interessato e corrisponde alla differenza tra il biglietto internazionale e il biglietto di Zermatt.

Restrizioni : un funzionamento parziale annunciato in anticipo all'inizio o alla fine della stagione non è considerato un evento assicurato (orari ufficiali).

2. Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborserà alla persona assicurata le seguenti voci, pro rata temporis, ma entro il limite dell'importo massimo indicato al punto 2:

- Il biglietto non utilizzato

3. Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali e alle condizioni di base per le prestazioni assicurative, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- Quando un biglietto è stato utilizzato. I rimborsi vengono effettuati solo per i biglietti non utilizzati
- L'impossibilità di utilizzare il biglietto nel caso di biglietti da mezza giornata, abbonamenti annuali e stagionali.